

## OGGETTO N.

**PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA  
ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 32921/74 DEL  
27.04.2004.**

**ESPRESSIONE DELLE DEDUZIONI IN MERITO ALLE RISERVE REGIONALI ED ALLE  
OSSERVAZIONI AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'INTESA DI CUI ALL'ART. 27,  
COMMA 9, LR 20/00 E S.M.I..**

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32921/74 del 27.04.2004 la Provincia di Forlì-Cesena ha adottato il Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radiotelevisiva (di seguito denominato PPLER) in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 30/2000 *"Norme per la tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"*;
- ai sensi dell'art. 27, comma 4, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i., a partire dal giorno 23.06.2004 (data in cui è stato pubblicato nel B.U.R. l'avviso di deposito) gli atti inerenti la sopra citata delibera sono stati depositati presso le sedi di:
  - *Consiglio Provinciale di questa Amministrazione, presso il Servizio Pianificazione Territoriale;*
  - *Regione;*
  - *Province contermini di Rimini e Ravenna;*
  - *Comuni della Provincia;*
  - *Comunità Montane;*
  - *Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;*al fine di consentire, ai soggetti pubblici e privati interessati, di prenderne visione e di presentare osservazioni nel termine previsto dall'art. 27, comma 5, della L.R. 20/00;

**Atteso** che dalla data di deposito del piano le osservazioni pervenute, di seguito elencate, sono complessivamente 20, di cui 14 entro i termini di legge e 6 oltre il termine del 23 agosto 2004:

**Osservazione n. : 01**

Protocollo prov.le nr. : 56958

Protocollo prov.le : 20/07/04

Richiedente: **COMITATO ELETTROSMOG BERTINORO**

Indirizzo : VIA BOVIO, 16 - 47032 BERTINORO

**Osservazione n. : 02**

Protocollo prov.le nr. : 56959

Protocollo prov.le : 20/07/04

Richiedente: **COMITATO CONTRO L'ELETTROSMOG BERTINORO**

Indirizzo : via Bovio, 16 - 47032 BERTINORO

**Osservazione n. : 03**

Protocollo prov.le nr. : 60871

Protocollo prov.le : 05/08/04

Richiedente: **RAI WAY**

Indirizzo : VIA TEULADA, 66 - 00195 ROMA

**Osservazione n. : 04**

Protocollo prov.le nr. : 62618  
Protocollo prov.le : 13/08/04  
Richiedente: **COMUNE DI TREDIZIO**  
Indirizzo : VIA DEI MARTIRI, 1 - 47016 TREDIZIO

**Osservazione n. : 05**

Protocollo prov.le nr. : 63137  
Protocollo prov.le : 17/08/04  
Richiedente: **COMUNE DI BORGHI**  
Indirizzo : SEDE MUNICIPALE

**Osservazione n. : 06**

Protocollo prov.le nr. : 63235  
Protocollo prov.le : 17/08/04  
Richiedente: **SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERR.LE - PROV.FO-CE**  
Indirizzo : P.ZA MORGAGNI,9 - 47100 FORLI'

**Osservazione n. : 07**

Protocollo prov.le nr. : 63341  
Protocollo prov.le : 18/08/04  
Richiedente: **GUIDI MARIA GRAZIA**  
Indirizzo : VIA CORNACCHIARA, 24 - 47030 BORGHI -

**Osservazione n. : 08**

Protocollo prov.le nr. : 63659  
Protocollo prov.le data: 19/08/04  
Richiedente: **RADIO RECORD - RETE ROMAGNA -**  
Indirizzo : VIA D. FELICI, 50/A-B -47038 SANTARCANGELO DI ROM.

**Osservazione n. : 09**

Protocollo prov.le nr. : 64602  
Protocollo prov.le : 24/08/04  
Richiedente: **COMUNE DI SANTA SOFIA**  
Indirizzo : P.ZA MATTEOTTI,1 - 47018 SANTA SOFIA

**Osservazione n. : 10**

Protocollo prov.le nr. : 64725  
Protocollo prov.le : 24/08/04  
Richiedente: **ASSOCIAZIONI COSTITUITE PER LA TUTELA DI INTERESSI**  
Indirizzo : VIA P. MARONCELLI,26 - 47100 FORLI'

**Osservazione n. : 11**

Protocollo prov.le nr. : 64750  
Protocollo prov.le : 24/08/04  
Richiedente: **ITALIA NOSTRA VALLATE DELL'USO E DEL RUBICONE**  
Indirizzo :

**Osservazione n. : 12**

Protocollo prov.le nr. : 64775  
Protocollo prov.le : 24/08/04  
Richiedente: **Gruppo Consiliare Civica Lista Soglianese**  
Indirizzo : Municipio - 47030 SOGLIANO AL RUBICONE (FC)

**Osservazione n. : 13**

Protocollo prov.le nr. : 64787

Protocollo prov.le : 24/08/04  
Richiedente: **ZAMAGNI LOREDANA -**  
Indirizzo : VIA SAN PAOLO ALL' USO,28/B-47030 SOGLIANO RUB.

**Osservazione n. : 14**

Protocollo prov.le nr. : 64789  
Protocollo prov.le : 24/08/04  
Richiedente: **COMITATO VALLE USO PER LA DIFESA DEL TERRITORIO**  
Indirizzo : VIA PIETRA DELL'USO, 14 - 47030 SOGLIANO AL RUB.

**Osservazione n. : 15**

Protocollo prov.le nr. : 65478  
Protocollo prov.le : 27/08/04  
Richiedente: **ARPA - SEZIONE PROV.LE FO-CE**  
Indirizzo : V.LE SALINATORE, 20 - 47100 FORLI'

**Osservazione n. : 16**

Protocollo prov.le nr. : 65377  
Protocollo prov.le : 27/08/04  
Richiedente: **Gruppi Cons.ri AN e Indipendenti**  
Indirizzo : Piazza Morgagni, 9 - 47110 FORLI'

**Osservazione n. : 17**

Protocollo prov.le nr. : 65438  
Protocollo prov.le : 27/08/04  
Richiedente: **COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE**  
Indirizzo : P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 35-47030 SOGLIANO AL RUB.

**Osservazione n. : 18**

Protocollo prov.le nr. : 73408  
Protocollo prov.le : 28/09/04  
Richiedente: **ALFONSO RENZI E GIULIANA VANNI**  
Indirizzo : V.LE CECCARINI, 83 - RICCIONE -

**Osservazione n. : 19**

Protocollo prov.le nr. : 75980  
Protocollo prov.le : 06/10/04  
Richiedente: **RADIO RECORD - Legali Rappresentanti**  
Indirizzo : Via D. Felici 50a/b - 47038 SANTARCANGELO DI R.

**Osservazione n. : 20**

Protocollo prov.le nr. : 89430  
Protocollo prov.le : 25/11/04  
Richiedente: **WWF sez comprensoriale di Cesena - Ivano Togni**  
Indirizzo : VIA CERVESE 4303 - VILLA CALABRA - 47023 CESENA

**Ritenuto** di dover comunque esprimere la propria valutazione anche per le osservazioni pervenute fuori termine, considerando qualsiasi contributo utile all'eventuale affinamento del piano;

**Dato atto** che le osservazioni pervenute sono altresì sinteticamente riportate nelle schede di cui all'Allegato A alla presente deliberazione "*Parere sulle osservazioni al PPLER*" ove, per ciascuna osservazione, oltre ad essere indicati gli estremi identificativi e la classificazione tipologica, viene formulato il parere di merito;

**Atteso** che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 1906, prot. n. AMB/04/73934, del 30.09.2004 ha formulato le riserve al PPLER adottato dalla Provincia di Forlì-Cesena, il cui contenuto è a seguito riportato:

*1. Relativamente al punto 2.3 "Condizioni per il rilascio di autorizzazioni su siti esistenti in zone soggette a prescrizioni" si chiede che:*

*1.1 il PPLER assuma tra i propri riferimenti accanto al PTCP vigente, ed in taluni casi in suo luogo, anche il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dei bacini regionali romagnoli (PAI) vigente, approvato con delibera di Giunta regionale n. 350 del 17 marzo 2003, in considerazione del fatto che tale Piano costituisce lo strumento di pianificazione territoriale che ha l'obiettivo di garantire al territorio un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico;*

*1.2 il PPELR valuti l'opportunità di inserire tra le aree di inidoneità alla localizzazione gli abitati dichiarati da consolidare ex L. 445/1908 con perimetrazione formata ai sensi dell'art. 29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale e approvata con delibera regionale e le aree perimetrate ai sensi della L. 267/1998, contenute nei relativi Piani straordinari e recepite nel PAI (art. 12 bis delle relative Norme), al fine di dare attuazione alle norme d'uso vigenti per tali aree nonché di escludere la localizzazione di impianti in zone in cui la presenza di dissesti in atto rende pregiudizievole la permanenza degli impianti stessi.*

*1.3 il PPLER svolga lo "studio di incidenza" previsto dai DPR n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003 e dall'art. 5 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 circa la localizzazione degli impianti previsti e gli effetti conseguenti alle attività svolte in relazione alla presenza di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (Rete Natura 2000) di cui alle delibere della Giunta regionale n. 1242/02 e n. 1816/03.*

*2. Relativamente al punto 3.1.1. lett. b) della Relazione Illustrativa "Vincoli PTCP" fa riferimento alla possibilità di localizzare nuovi impianti all'interno del "Sistema Forestale e Boschivo" in considerazione del fatto che la norma ammette il passaggio di dotazioni territoriali più impattanti.*

*Si ritiene che la motivazione citata dalla Provincia al Punto 3.1.1 della Relazione Illustrativa non sia condivisibile in quanto non consentito dal PTCP vigente.*

*3. Con riferimento al punto 5 della relazione Illustrativa e al Titolo 3 della Normativa si chiede:*

*3.1 di illustrare le motivazioni che portano all'individuazione di 14 siti definiti di progetto, specificando quali sono già presenti e quali di nuova localizzazione;*

*3.2 di prescrivere per il sito di Cesena-Montecavallo, ove è stato rilevato il superamento del valore limite, che dovrà essere sospeso e non potrà essere utilizzato sino a quando non sarà realizzato il piano di risanamento se necessario;*

*3.3 che per le nuove localizzazioni siano predisposte delle schede di inquadramento territoriale e urbanistico in scala 1:5000 come quelle già presenti nell'allegato F Catasto degli impianti su supporto informatico;*

*4. Con riferimento all'allegato C della normativa si richiede di escludere dall'elenco i siti di Bertinoro-Rocca e Bertinoro-Montemaggio.*

*5. Con riferimento al Titolo 5 della Normativa si chiede:*

*5.1 che all'art. 5.2 comma 4. le parole "il divieto di permanenza assoluta di persone" sia sostituito con "divieto di accesso ai non addetti ai lavori";*

*5.2 che l'art 5.3 "Validità ed efficacia del Piano" sia indicato come Titolo specifico;*

*6. Con riferimento agli elaborati costitutivi del Piano si chiede:*

*6.1 di adeguare la scala della tavola 1 e tavola 2 ai formati stabiliti dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 2003 n. 484;*

6.2 *relativamente alle tavole 3 l'adeguamento della legenda alla normativa di Piano.*

- a) *di richiedere alla Provincia di Forlì-Cesena di adeguare gli elaborati del Piano adottato alle riserve di cui al precedente punto a) esprimendosi comunque con motivazioni puntuali e circostanziate, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della LR 20/2000;*
- b) *di invitare la Provincia di Forlì-Cesena a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati del Piano controdedotto e una cartografia che evidenzi le eventuali variazioni introdotte al Piano dalle riserve e in accoglimento delle osservazioni e delle proposte avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati ai sensi dell'art. 27, comma 6, della L.R. 20/2000.*

**Richiamato** il comma 8 dell'art. 27 della LR 20/00, ai sensi del quale la Provincia, in sede di approvazione del PTCP, è tenuta ad adeguarsi alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;

Dato atto che:

- nella seduta del 01.02.2005 la materia è stata sottoposta all'esame della Giunta Provinciale che si è dichiarata favorevole;
- la materia è stata esaminata dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 14.02.2005;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 267/2000;

## **DELIBERA**

- l) di controdedurre come segue alle riserve formulate dalla Regione nella citata deliberazione n. 1906, prot. n. AMB/04/73934, del 30.09.2004:**

### **RISERVA 1)**

**1.1** *Relativamente al punto 2.3 "Condizioni per il rilascio di autorizzazioni su siti esistenti in zone soggette a prescrizioni" si chiede che il PPLER assuma tra i propri riferimenti accanto al PTCP vigente, ed in taluni casi in suo luogo, anche il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dei bacini regionali romagnoli (PAI) vigente, approvato con delibera di Giunta regionale n. 350 del 17 marzo 2003, in considerazione del fatto che tale Piano costituisce lo strumento di pianificazione territoriale che ha l'obiettivo di garantire al territorio un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico;*

### **1.1 CONTRODEDUZIONI**

I bacini interessanti il territorio provinciale sono tre: Bacino dei Fiumi Romagnoli; del Marecchia-Conca e del fiume Tevere.

Poiché alla data di adozione del PPLER (ed a tutt'oggi) risultava approvato il solo piano stralcio dei Fiumi Romagnoli, si era provveduto a segnalare – solo per tale piano - il grado di vincolo/tutela gravante su ciascun sito. Il dato è riportato nelle Tabelle A e C ai campi "Zone sottoposte a divieto o prescrizioni di Piano di Bacino".

In data 25 e 29 marzo 2004 - conclusasi la Conferenza di Pianificazione senza interventi da parte delle due Autorità di Bacino del Marecchia Conca e del Tevere - è stata a queste inoltrata richiesta circa la vincolistica derivante dalla pianificazione di bacino anche per i restanti siti, cui non è stata data risposta.

Nella versione controdedotta del PPLER si fornisce una ricognizione preliminare generale rispetto a tutti e tre i piani-stralcio, mediante la segnalazione in tabella A (per i

siti esistenti) e C (per i siti nuovi) delle localizzazioni ricadenti in ciascuno dei tre bacini interessanti questa Provincia. L'indagine sulla pianificazione di bacino ad oggi esistente, rispetto all'adozione, è stata quindi completata con:

- a) indicazione in tabelle A et C dei siti esistenti (in tutto cinque) e di progetto ricadenti anche entro gli ambiti degli altri due piani di bacino interessanti il territorio provinciale, ovvero:

bacino Marecchia - Conca	Borghi - San Giovanni in Galilea	004-01
	Borghi - San Giovanni in Galilea	004-02
	Sogliano – M. Tiffi	046-02
bacino Tevere	Verghereto – M. Fumaiolo	050-03
	Verghereto – M. Fumaiolo	050-04

- b) chiarimenti sulle tabelle A et C del significato dei vincoli/tutele indicati nella colonna relativa al piano di bacino dei Fiumi Romagnoli (significato delle sigle R1, R2, ..ecc);
- c) indicazione in Normativa – che già prevede espressamente siano fatte salve disposizioni più restrittive discendenti anche dai piani di bacino - di una nota esplicativa a piè di pagina (art. 1.7) circa la pianificazione di bacino di riferimento provinciale.

Si ritiene che tale ricognizione preliminare, sulla vincolistica di bacino, riportata in tabelle A e C, possa assolvere in via generale a quanto richiesto nella Riserva regionale.

Per una conoscenza completa delle norme di tutela gravanti sui singoli siti, si rimanda invece alla consultazione in parallelo degli elaborati dei tre piani di bacino. Non si ritiene infatti possibile, né utile ai fini pianificatori del PPLER, una mera trasposizione - al suo interno - della pianificazione di bacino, stante la vastità di tematismi e la complessa articolazione normativa di quest'ultima, ed anche in considerazione del fatto che – per i bacini di Marecchia e Tevere – non esiste ancora la versione definitiva approvata.

Infine – per quanto concerne la localizzazione di installazioni nuove su aree ex art.18 PTCP – come chiesto in riserva si allinea la normativa all'indirizzo di piano enunciato al punto 3.1.1 della Relazione Illustrativa, ovvero si specifica che su tali aree non sono ammesse installazioni.

- 1.2.** *Il PPLER valuti l'opportunità di inserire tra le aree di inidoneità alla localizzazione gli abitati dichiarati da consolidare ex L. 445/1908 con perimetrazione formata ai sensi dell'art. 29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale e approvata con delibera regionale e le aree perimetrate ai sensi della L. 267/1998, contenute nei relativi Piani straordinari e recepite nel PAI (art. 12 bis delle relative Norme), al fine di dare attuazione alle norme d'uso vigenti per tali aree nonché di escludere la localizzazione di impianti in zone in cui la presenza di dissesti in atto rende pregiudizievole la permanenza degli impianti stessi.*

## **1.2** CONTRODEDUZIONI

Si richiamano le considerazioni espresse al precedente punto 1.1 circa la necessità di riportare – nel PPLER – anche le aree perimetrate ai sensi delle Leggi 445/1908 (art. 12 bis) e della L. 267/1998 (art. 12 ter) - punto 1.2 della Riserva. Anche in tal caso, infatti, si ritiene superflua la riproposizione di una tutela già presente su un altro strumento di pianificazione, che peraltro non esime dalla parallela consultazione della fonte normativa originaria. Inoltre la pianificazione di bacino è tuttora in evoluzione, in quanto per due dei tre bacini interessanti il territorio provinciale la normativa è presente solo nella versione adottata e ad oggi ancora in itinere.

- 1.3** *Il PPLER svolga lo "studio di incidenza" previsto dai DPR n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003 e dall'art. 5 della L.R.14 aprile 2004 n. 7 circa la localizzazione degli impianti previsti e gli effetti conseguenti alle attività svolte in*

relazione alla presenza di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (Rete Natura 2000) di cui alle delibere della Giunta regionale n. 1242/02 e n. 1816/03.

### 1.3 CONTRODEDUZIONI

In merito alla necessità di effettuare lo studio d'incidenza per i siti ricadenti in SIC e ZPS, si segnala che rispetto al PPLER nella presente versione controdedotta la situazione è la seguente:

Nel Piano Provinciale di Localizzazione per l'Emissione Radiotelevisiva della Provincia di Forlì-Cesena (versione controdedotta) sono confermate n. 5 localizzazioni (sulle quali esistono già impianti per l'emittenza radiotv) ricadenti entro Siti di Interesse Comunitario, mentre non vi sono siti – esistenti o di progetto – che ricadano entro Zone di Protezione Speciale.

La seguente tabella riassume alcuni dati informativi sulle 5 localizzazioni ricadenti nei SIC, per le quali in accoglimento alla Riserva Regionale 1.3 soprarichiamata, si è reso necessario redigere uno studio di incidenza ambientale, ai sensi della LR LR 14 aprile 2004 n. 7, che viene allegato alla Normativa di PPLER, al Paragrafo "Appendice D alla Normativa – Valutazione di Incidenza Ambientale":

N. sito	Nome sito	Comune	SIC	Destino futuro sito	Note
022-02	Monte Castellaccio	MODIGLIANA	IT 4080007 Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi	Sito confermato solo per installazioni esistenti	Sito confermato solo per installazioni esistenti in quanto entro zona di tutela naturalistica art. 25 PTCP
031-01	San Benedetto in Alpe 1	PORTICO E SAN BENEDETTO	IT 4080002 Acquacheta	Sito soggetto a deroga temporanea (solo installazioni esistenti)	Deroga richiesta con deliberazione CC 35/03. Il sito ricade entro fascia di mt 300 dal TU ed entro zona di tutela naturalistica PTCP.
031-02	San Benedetto in Alpe 2	PORTICO E SAN BENEDETTO	IT 4080002 Acquacheta	Sito soggetto a deroga temporanea (solo installazioni esistenti)	Deroga richiesta con deliberazione CC 35/03. Il sito ricade entro fascia di mt 300 dal TU ed entro zona di tutela naturalistica PTCP.
050-03	Monte Fumaiolo 1	VERGHERETO	IT 4080008 Balze di Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia	Sito confermato solo per installazioni esistenti	Sito confermato solo per installazioni esistenti in quanto entro zona di tutela naturalistica art. 25 PTCP
050-04	Monte Fumaiolo 2	VERGHERETO	IT 4080008 Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia	Sito confermato solo per installazioni esistenti	Sito confermato solo per installazioni esistenti in quanto entro zona di tutela naturalistica art. 25 PTCP

Si segnala che nella versione adottata era stato proposto il sito di progetto n.1, Modigliana – Monte Castellaccio che ricadeva nel SIC codice IT 4080007 Pietramora, Ceparano, Rio dei Cozzi. Nella presente versione controdedotta tale sito di progetto è stato eliminato perché a seguito di ulteriori verifiche è risultato parzialmente schermato dall'orografia dei luoghi, come indicato nell'osservazione d'ufficio n. 06 (vedasi All. 1 alla presente deliberazione).

### RISERVA 2)

Relativamente al punto 3.1.1. lett. b) della Relazione Illustrativa "Vincoli PTCP" fa riferimento alla possibilità di localizzare nuovi impianti all'interno del "Sistema Forestale e Boschivo" in considerazione del fatto che la norma ammette il passaggio di dotazioni territoriali più impattanti.

Si ritiene che la motivazione citata dalla Provincia al Punto 3.1.1 della Relazione Illustrativa non sia condivisibile in quanto non consentito dal PTCP vigente.

## 2. CONTRODEDUZIONI

La problematica relativa alla presenza di siti esistenti e di progetto ricadenti entro sistema forestale e boschivo, che il PPLER conferma, ovvero individua ex-novo, è stata così trattata:

- a) Siti esistenti entro sistema forestale: la normativa, nella versione controdedotta, *congela* i siti entro sistema forestale e boschivo alle sole installazioni esistenti, garantendo però contestualmente la possibilità di modifiche fisiche (ristrutturazione) ai sostegni. L'autorizzazione di un impianto (sia esistente che nuovo) previa realizzazione di modifiche fisiche alle installazioni esistenti, è infatti possibile subordinatamente alla realizzazione di interventi migliorativi, tesi alla riduzione del numero di sostegni (vedasi art. 2.2, comma 2, lett b della Normativa in versione controdedotta);
- b) Siti di progetto entro sistema forestale: Nella versione adottata (*Appendice B* alla Normativa) risultavano ricadere entro tale vincolo tre siti di progetto: Cesena Lugarara (10); Sogliano Monte Farneto (12); Borghi San Martino in Converseto (13). Da un più accurato esame è emerso che:
  - il sito di Lugarara era in realtà solo adiacente a superfici codificate come boscate, e vi era stato incluso per errore; si è pertanto provveduto a rettificare l'Appendice B alla Normativa in tal senso;
  - la localizzazione (trattasi sempre di individuazione puntuale) dei due siti di progetto di Sogliano e Borghi interferiva solo marginalmente con alcune areole di frangia del *Sistema Forestale e Boschivo* di PTCP: Si è pertanto provveduto a rettificare in cartografia in misura lievissima il posizionamento di tali due siti, al fine di garantire l'assenza di interferenze con le areole codificate come "*Sistema forestale e boschivo*" presenti in loco.
- c) Siti di nuova individuazione comunale entro sistema forestale: La proposta contenuta nel documento preliminare e nella normativa di PPLER adottato affronta la problematica, presente fin dalla Conferenza di Pianificazione, di coniugare la necessità di potenziamento di un servizio di pubblica utilità con la presenza di un vincolo ambientale di rilevante importanza, quale il sistema forestale e boschivo. La possibilità di individuare nuovi siti entro *Sistema Forestale e boschivo* è pertanto confermata dal PPLER, tuttavia l'utilizzo di tali siti resta sospeso fino ad adeguamento normativo dell'art. 10 PTCP (vedasi Normativa PPLER, art. 4.2, comma 2, nota 2).

## RISERVA 3)

**3.1** *Con riferimento al punto 5 della Relazione Illustrativa e al Titolo 3 della Normativa si chiede di illustrare le motivazioni che portano all'individuazione di 14 siti definiti di progetto, specificando quali sono già presenti e quali di nuova localizzazione.*

### 3.1 CONTRODEDUZIONI

Si accoglie la Riserva, specificando quanto richiesto in Normativa, all'art. 3.1, commi 1-4.

Sono stati inoltre modificati:

- l'Appendice alla Relazione Illustrativa ( il sito di Modigliana M. Castellaccio è stato eliminato quale sito di progetto in quanto schermato orograficamente; i due siti di Bertinoro M. Maggio sono stati denominati "*siti studio*" e non sono convalidati come siti di progetto per problematiche urbanistico-ambientali)
- l'Appendice alla Normativa - *Tabella C dei siti di progetto* - in cui sono stati eliminati i due siti di Bertinoro, il sito di Modigliana m. Castellaccio e la numerazione dei siti è stata aggiornata da 1 a 13.

**3.2** *Con riferimento al punto 5 della relazione Illustrativa e al Titolo 3 della Normativa si chiede di prescrivere per il sito di Cesena-Montecavallo, ove è stato rilevato il*

*superamento del valore limite, che dovrà essere sospeso e non potrà essere utilizzato sino a quando non sarà realizzato il piano di risanamento se necessario;*

### **3.2 CONTRODEDUZIONI**

Si accoglie la Riserva, disponendo in Normativa all'art. 3.1, comma 4, che i siti studio per i quali sussistono, alla data di approvazione del PPLER, superamenti dei limiti sanitari, siano resi indisponibili. I siti restano indisponibili fino ad attestazione dell'inesistenza di tali superamenti, mediante:

- a) misurazioni effettuate in contraddittorio coi gestori alla presenza del Ministero delle Telecomunicazioni;
- b) ovvero piano di risanamento per riduzione in loco e relative verifiche sull'esito positivo dello stesso.

### **3.3** *Con riferimento al punto 5 della relazione Illustrativa e al Titolo 3 della Normativa si chiede che per le nuove localizzazioni siano predisposte delle schede di inquadramento territoriale e urbanistico in scala 1:5000 come quelle già presenti nell'allegato F Catasto degli impianti su supporto informatico;*

#### **3.3 CONTRODEDUZIONI**

In accoglimento alla riserva espressa è stata predisposta una sintesi cartografica di riferimento anche per i siti di progetto. Questa comprende gli stralci delle Tavv. 1, 2, 3 in scala 1: 5000 ed è contenuta all'interno del CD "Catasto Informatizzato" alla seconda parte "Siti di Progetto".

### **RISERVA 4)**

#### **4.** *Con riferimento all'allegato C della normativa si richiede di escludere dall'elenco i siti di Bertinoro-Rocca e Bertinoro-Montemaggio.*

#### **4. CONTRODEDUZIONI**

In accoglimento alla riserva sono state modificate:

- la Tabella C in appendice alle norme che, nella versione controdedotta riporta esclusivamente i siti di progetto (nella versione adottata erano stati invece riportati tutti i siti studiati nella prima fase del piano, compresi i due siti – inutilizzabili sotto l'aspetto urbanistico e sanitario - di Bertinoro Rocca e Montemaggio);
- la Relazione Illustrativa e l'Appendice alla Relazione Illustrativa (vedasi anche Riserva 3.1);

### **RISERVA 5)**

#### **5.1** *Con riferimento al Titolo 5 della Normativa si chiede che all'art. 5.2 comma 4 le parole "il divieto di permanenza assoluta di persone" sia sostituito con "divieto di accesso ai non addetti ai lavori";*

#### **5.1 CONTRODEDUZIONI**

In accoglimento alla riserva si è modificato l'articolo 5.2 della Normativa.

#### **5.2** *Con riferimento al Titolo 5 della Normativa si chiede che l'art 5.3 "Validità ed efficacia del Piano" sia indicato come Titolo specifico;*

#### **5.2 CONTRODEDUZIONI**

In accoglimento alla riserva è stato introdotto un titolo ulteriore, il Titolo 6 – "Validità del piano e disposizioni transitorie," all'interno del quale è stato ricompreso l'art. 5.3, ora Art. 6.1 "Validità ed efficacia del piano" della versione controdedotta.

### **RISERVA 6)**

#### **6.1** *Con riferimento agli elaborati costitutivi del Piano si chiede di adeguare la scala della tavola 1 e tavola 2 ai formati stabiliti dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 2003 n. 484;*

#### **6.1 CONTRODEDUZIONI**

In accoglimento alla riserva circa il supporto topografico di base da utilizzare per le rappresentazioni territoriali delle tavv. 1 e 2 (tavole dei divieti ex lege 30/00 e PTCP) si è deciso di procedere in questo modo:

- le tavv. 1 e 2 sono state portate dalla scala 1:80.000 alla scala convenzionale di 1:50.000 CTR (CTR50) su supporto cartaceo;
- al fine di agevolare la consultazione del piano, da parte di enti locali e gestori, è stata redatta la cartografia (tavv 1,2,3) a scala 1:10.000 su supporto CTR, consultabile in formato pdf su CD allegato agli atti di piano.

6.2 Con riferimento agli elaborati costitutivi del Piano si chiede relativamente alle tavole 3, l'adeguamento della legenda alla normativa di Piano.

#### 6.2 CONTRODEDUZIONI

In accoglimento alla riserva si è deciso di procedere in questo modo:

- Le legende delle tavv. 1, 2, 3 sono state modificate al fine di uniformare la simbologia dei siti di progetto
- I due siti studio di Bertinoro, risultati inutilizzabili, sono stati tolti dall'elenco. Il numero di riferimento - a fianco di ciascun sito - è associato all'ultima colonna della Tab. C (in appendice alla Normativa), "Potenzialità diffusiva del sito" ed indica la capacità radioelettrica del sito in rapporto alla presenza o meno di ostacoli (legati a fattori ambientali ed antropici).
- La sottoriportata tabella contiene una descrizione sintetica di ciascun sito di progetto:

Id	COMUNE	Località / Indirizzo	Tipologia	Potenzialità diffusiva
1	Castrocaro	Bagnolo	Nuovo	Assenza problemi di irradiazione
2	Castrocaro	Sadurano	Esistente	Necessità preventive misure di sostenibilità
3	Predappio	Monte S.Agostino	Nuovo	Necessità sagomatura diagramma verticale
4	Predappio	Spaventa	Esistente	Necessità preventive misure di sostenibilità
5	Predappio	Monte (le Caminate)	Adiacente a esistente	Assenza problemi di irradiazione
6	Meldola	Monte Velbe	Nuovo	Assenza problemi di irradiazione
7	Meldola	Bindona (confine con Civitella)	Nuovo	Assenza problemi di irradiazione
8	Cesena	Monte Cavallo	Esistente	Assenza problemi di irradiazione
9	Cesena	Monte dei Feriti	Esistente	Necessità preventive misure di sostenibilità
10	Cesena	Lugarara	Esistente	Necessità preventive misure di sostenibilità
11	Cesena	Montevecchio (Borello)	Esistente	Necessità sagomatura diagramma verticale
12	Sogliano	Monte Farneto	Nuovo	Necessità sagomatura diagramma verticale
13	Borghi	S.Martino in Converseto	Nuovo	Assenza problemi di irradiazione

- c) Di invitare la Provincia di Forlì-Cesena a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati del Piano controdedotto e una cartografia che evidenzi le eventuali variazioni introdotte al Piano dalle riserve e in accoglimento delle

*osservazioni e delle proposte avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati ai sensi dell'art. 27, comma 6, della L.R. 20/2000.*

In accoglimento alla richiesta di redigere gli elaborati controdedotti, rendendo evidenti le modifiche apportate al piano a seguito delle riserve regionali e delle osservazioni prodotte da privati e pubbliche amministrazioni, si specifica che:

- in Cartografia sono state direttamente inserite le modifiche richieste, di cui alle sottoelencate riserve regionali:
  - Riserva 3.1: individuazione dei siti di progetto;
  - Riserva 3.3: sintesi cartografica di riferimento per i siti di progetto;
  - Riserva 4: esclusione dei siti studio dai siti di progetto;
  - Riserva 6.1: adeguamento della cartografia alla scala convenzionale;
  - Riserva 6.2: uniformità della legenda alla Normativa.
- in Normativa (nell'elaborato Normativa – Versione Comparata) le modifiche sono state evidenziate suddividendo il corpus del testo in due colonne:
  - a sinistra è riportata la versione adottata, con il testo barrato in caso di eliminazione o sostituzione dei commi (es: ~~Normativa adottata~~) o sottolineato in caso di modifica (es: Normativa adottata);
  - a destra è riportato il testo controdedotto, con le parti modificate, aggiunte o sostituite evidenziate in grigio chiaro (es. Normativa controdedotta).

- II) **di controdedurre alle n. 20 osservazioni pervenute in merito all'adozione del Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radiotelevisiva, conformemente a quanto indicato per ciascuna osservazione nell'Allegato 1 alla presente deliberazione "Parere sulle osservazioni al PPLER";**
- III) **di dare atto che il sopracitato Allegato 1 "Parere sulle osservazioni al PPLER" costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;**
- IV) **Di dare atto che a seguito dell'accoglimento totale o parziale delle Riserve regionali e di alcune osservazioni vengono modificati i seguenti elaborati costitutivi del piano controdedotto, che sono acquisiti agli atti:**
- a) ***Norme Tecniche di Attuazione e Relative Appendici A, B, C, D (valutazione di incidenza preliminare);***
  - b) ***Quadro di riepilogo generale di modifiche alla Normativa e Versione Comparata della Normativa ;***
  - c) ***Tav. 1 – Carta di sintesi dei vincoli edilizio-urbanistici e territoriali discendenti dalla LR 30/00 – scala 1: 50.000***
  - d) ***Tav. 2 – Carta di sintesi dei divieti contenuti nel PTCP - scala 1:50.000;***
  - e) ***Tav. 3 – Carta delle prescrizioni paesaggistico-ambientali e dei siti idonei per l'emittenza radiotelevisiva - scala 1:25.000.***
  - f) ***Relazione Illustrativa, Quadro Conoscitivo e Valsat;***
  - g) ***Catasto degli impianti esistenti e dei siti di progetto in scala 1:5000 su supporto informatico.***
- V) **di trasmettere – ai sensi della LR 20/00, art. 27, comma 10 - la deliberazione di Consiglio Provinciale di espressione delle deduzioni in merito alle riserve regionali (ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 27, comma 9, LR 20/00 e s.m.i.), i relativi allegati, e gli elaborati di PPLER modificati a seguito delle controdeduzioni, alla Giunta Regionale al fine dell'acquisizione dell'intesa in merito alla conformità del piano agli strumenti della pianificazione regionale;**

- VI) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;**
- VII) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.**

# **Parere sulle Osservazioni al PPLER**

## **Allegato 1**

**alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n 28/12311 del 17/02/2005  
avente oggetto: *“Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza  
radiotelevisiva adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 32921/74  
del 27.04.2004.***

***Espressione delle deduzioni in merito alle riserve regionali ai fini del  
raggiungimento dell’intesa di cui all’art. 27, comma 9, LR 20/00 e s.m.i..”***



**PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA**  
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Allegato alla deliberazione di  
Consiglio Provinciale  
n.28/12311 del 17/02/2005

**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n. : 01**

Protocollo prov.le nr. : 56958

Protocollo prov.le data : 20/07/04

**Richiedente : COMITATO ELETTROSMOG BERTINORO**

**Indirizzo : VIA BOVIO, 16 - 47032 BERTINORO**

**Tipologia osservazione : Normativa**

**Descrizione:**

I richiedenti fanno presente che il meccanismo di acquisizione dei siti da parte dei Comuni comporta allungamento dei tempi di attuazione del piano, a scapito della tutela sanitaria della popolazione. Chiedono pertanto che il piano, invece di disporre l'acquisizione dei siti da parte dell'Amministrazione Comunale, preveda che, mediante accordo di programma tra ente, gestori e proprietari dei siti, i siti siano assoggettati a controllo pubblico, pur restando di proprietà privata.

**Determinazione:**

Quanto richiesto contrasta con l'art. 5, comma 2, LR 30/00.

**Esito: Non accolta**



**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n. : 02**

Protocollo prov.le nr. : 56959

Protocollo prov.le data : 20/07/04

**Richiedente : COMITATO CONTRO L'ELETTROSMOG BERTINORO**

**Indirizzo : via Bovio, 16 - 47032 BERTINORO**

**Tipologia osservazione : Normativa**

**Descrizione:**

I richiedenti segnalano l'assenza di un soggetto che svolga funzioni di coordinatore per dare attuazione al piano. Richiedono altresì l'inserimento - al punto 1.5.2 della Relazione Illustrativa, di apposita norma che affidi alla Provincia il ruolo di soggetto coordinatore e promotore di accordi di programma per rendere immediatamente esecutive le previsioni del piano.

**Determinazione:**

In fase di controdeduzioni si è modificato l'art. 5.1 "Adeguamento della pianificazione urbanistica" come segue:  
" I Comuni adeguano la pianificazione urbanistica comunale al presente piano entro il termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore (cioè dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BUR) in base alla strumentazione urbanistica in dotazione (...)"

Si ritiene quanto disposto in normativa pienamente rispondente alla finalità di garantire l' "attuabilità" del piano. L'osservazione è pertanto da ritenersi parzialmente accolta.

**Esito: Parzialmente accolta**



**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n. : 03**

Protocollo prov.le nr. : 60871

Protocollo prov.le data : 05/08/04

Richiedente : **RAI WAY**

Indirizzo : VIA TEULADA, 66 - 00195 ROMA

Tipologia osservazione : Normativa

**Descrizione:**

Il richiedente presenta le seguenti tre osservazioni:

1. Il formato del PPLER risulta di difficile consultazione;
2. Sottolinea che la sentenza della Corte Costituzionale 307 del 07.10.2003 salvaguarda i poteri regionali di disciplinare l'uso del territorio, a condizione che tali poteri non ostacolino la realizzazione di impianti oggetto di programmazione nazionale. Le leggi regionali che violano tale principio sono ritenute illegittime dalla Corte Costituzionale, in particolare laddove fissano distanze minime da una determinata tipologia di edifici. Richiede pertanto che, in attesa dell'adeguamento della Legge Regionale alle disposizioni nazionali in vigore, siano fatti propri dalla Provincia i principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale .
3. Segnala l'illegittimità del PPLER laddove esso:
  - impone il rispetto di una fascia di mt 300 dal territorio urbanizzato;
  - impone il divieto di posizionamento di impianti di comunicazione elettronica entro centro abitato;
  - non prevede la coerenza con il PNAF (caso di Bertinoro).

**Determinazione:**

1. Il PPLER è stato implementato rispetto alla versione presentata in Conferenza. In fase di adozione è stato redatto il Catasto Informatizzato degli impianti esistenti e le tavv. 3 sono state redatte a scala 1: 25.000 ; in fase di controdeduzioni sono state modificate anche le tavv. 1 e 2, portate a scala 1: 50.000 su supporto cartaceo e su supporto informatizzato allegato al Piano.

.Si ritiene pertanto assolto tale punto dell'osservazione inerente la leggibilità del piano.

2. La sentenza citata è stata pronunciata riguardo il giudizio di legittimità costituzionale di normative di altre regioni. La LR 30/00 risulta - alla data di espressione delle presenti controdeduzioni - in vigore; il piano provinciale è stato pertanto redatto nel pieno rispetto di tale provvedimento.

3. Circa i rispetti legati al territorio urbanizzato si richiamano le considerazioni sovraesposte.

Circa il mancato rispetto delle previsioni del piano nazionale di assegnazione per il sito di Bertinoro, si sottolinea che il sito di Monte Maggio non è stato confermato dal PPLER in quanto ricadente in aree vietate ex art. 4 comma 1, LR 30/2000 (entro fascia di mt. 300 dal perimetro di TU ed entro Zona F di PRG - per attrezzature collettive). Il superamento del valore di cautela (6 V/m), misurato in contraddittorio, rende inoltre necessario un Piano di Risanamento. Il sito potrebbe essere mantenuto per le installazioni esistenti a tempo determinato, previa deroga temporanea richiesta dal Comune (richiesta ad oggi non pervenuta).

Il sito potrebbe essere mantenuto in deroga a tempo indeterminato in quanto sito PNAF, ai sensi della Dir. 197/01, art. 4, solo qualora il Comune rimuovesse la zonizzazione F per attrezzature collettive (che contrasta con art. 4 LR 30/00), con variante specifica al PRG. In tal caso il sito - ai sensi della deliberazione Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni n. 95/00 - sarebbe comunque disponibile solo per emittenti locali (provinciali) per radiodiffusione televisiva analogica (vedasi Relazione Illustrativa punto 1.4.1).

**Esito: Parzialmente accolta**



**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n. : 04**

Protocollo prov.le nr. : 62618

Protocollo prov.le data : 13/08/04

**Richiedente : COMUNE DI TREDOZIO**

**Indirizzo : VIA DEI MARTIRI, 1 - 47016 TREDOZIO**

**Tipologia osservazione : Cartografica**

**Descrizione:**

La A.C. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 05.08.2004 richiede deroga permanente per il sito di Farneta, che, per l'assetto geomorfologico, risulta insostituibile per l'abitato di Tredozio.

**Determinazione:**

Dalla Tab. A (situazione vincolistica) del PPLER si rileva che il sito ricade entro mt. 300 dal perimetro di territorio urbanizzato. Pertanto per il combinato disposto dell'art. 4 LR 30/00 e del punto 4 della Direttiva 197, tale sito potrebbe essere confermato in via temporanea esclusivamente per impianti esistenti.

Con precedente deliberazione CC 89/2003 era stata richiesta deroga temporanea, accolta dalla Provincia. Nel PPLER adottato il sito di Farneta è stato quindi inserito come sito confermato, soggetto a deroga temporanea.

In considerazione di quanto emerso in seno alla Conferenza di Pianificazione e delle oggettive problematiche legate al fatto che molti Comuni di collina, per l'orografia, non possono essere irradiati se non da posizioni ricadenti entro la fascia di mt. 300 dal perimetro del territorio urbanizzato, è stata variata la normativa (vedasi articolo 4.1 comma 3), garantendo la conferma dei siti entro la fascia di mt. 300, che possono essere utilizzati anche per impianti nuovi, per potenze complessive molto ridotte.

L'osservazione è pertanto accolta in riferimento all'articolo 4.1 come modificato in controdeduzioni.

**Esito: Accolta**



**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n. : 05**

Protocollo prov.le nr. : 63137

Protocollo prov.le data : 17/08/04

**Richiedente : COMUNE DI BORGHI**

**Indirizzo : SEDE MUNICIPALE**

**Tipologia osservazione : Normativa e cartografica**

**Descrizione:**

1. L'amministrazione Comunale esprime dissenso alla localizzazione del sito di progetto di San Martino in Converseto per le seguenti motivazioni:

- a) Il sito è adiacente all'abitato di San Martino;
- b) L'abitato è in fase di ripopolamento;
- c) La localizzazione del nuovo sito produce impatti sanitari ed ambientali negativi;
- d) La localizzazione non tiene conto della fascia di rispetto di mt. 300 di cui all'art. 4 della LR 30.

2. Inoltre l'A.C. richiede - per i due siti in San Giovanni in Galilea - l'individuazione di una posizione alternativa esterna all'abitato ed alla fascia di rispetto;

3. Evidenza che in cartografia ci sono delle differenze rispetto al limite di territorio pianificato individuato nel nuovo PRG approvato il 03.02.2003.

**Determinazione:**

1. Le tavv. P1-2 (territorio comunale ) e P8-1 (zonizzazione agricola) del PRG di Borghi non individuano il borgo di San Martino in Converseto come territorio urbanizzato, bensì come nucleo rurale; pertanto non sussiste contrasto normativo rispetto all'art. 4 LR 30/00, non configurandosi l'obbligo di redazione di una fascia di rispetto di mt. 300. Si conferma pertanto il sito di progetto.

2. Circa l'individuazione di un nuovo sito in prossimità di San Giovanni, si rimanda alle determinazioni assunte in merito alla osservazione n. 19, a nome di Radio Record.

3. La cartografia di PPLER - che riportava i dati del PRG adottato - è stata aggiornata con la perimetrazione di territorio urbanizzato contenuta nel PRG approvato, come richiesto.

**Esito: Parzialmente accolta**



**PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA**  
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Allegato alla deliberazione di  
Consiglio Provinciale  
n.28/12311 del 17/02/2005

**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n. : 06**

Protocollo prov.le nr. : 63235

Protocollo prov.le data : 17/08/04

**Richiedente : Dirigente SERV PIANIF. TERR.LE - PROV.FO-CE**

**Indirizzo : P.ZA MORGAGNI,9 - 47100 FORLÌ'**

**Tipologia osservazione : Normativa e cartografica**

**Descrizione:**

Il Servizio Pianificazione Territoriale propone alcune modifiche agli elaborati del PPLER, determinate dalle esperienze della prima fase gestionale del piano, da affinamenti sulle rilevazioni delle postazioni e da approfondimenti normativi. Le modifiche sono descritte negli elaborati allegati all'osservazione.

**Determinazione:**

Si accolgono le modifiche proposte in quanto concorrono ad una migliore definizione del Piano.

**Esito: Accolta**



**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n. : 07**

Protocollo prov.le nr. : 63341

Protocollo prov.le data : 18/08/04

**Richiedente : GUIDI MARIA GRAZIA**

**Indirizzo : VIA CORNACCHIARA, 24 - 47030 BORGHI -**

**Tipologia osservazione : Normativa e cartografica**

**Descrizione:**

Il richiedente evidenzia che:

1. Il PPLER non è stato adottato entro i termini fissati dalla LR 30/00;
2. Il PPLER è stato redatto come piano di settore del PTCP vigente (redatto ai sensi della LR 6/95); doveva invece essere contenuto nel nuovo PTCP, da redigersi ai sensi della LR 20/00.
3. Il PTCP ha demandato ai Comuni il compito di definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, ma non si ritiene che Borghi e Sogliano abbiano ottemperato a tale disposizione.
4. Il piano in oggetto doveva regolamentare anche telefonia mobile e elettrodotti.

**Determinazione:**

1. I termini stabiliti dalla LR 20/00 erano ordinatori e non perentori; la pianificazione dell'emittenza ha subito forti ritardi dovuti principalmente al fatto che, non avendo mai avuto la Provincia competenze in materia, è stato necessario redigere ex-novo - in collaborazione con ARPA - un rilievo aggiornato delle coordinate e delle caratteristiche tecniche degli impianti.
2. Il PPLER è stato redatto nel pieno rispetto della LR 20/00, previa costruzione di un quadro conoscitivo generale, condiviso in sede di Conferenza di Pianificazione. Ciò posto, si ritiene non sussista alcun divieto, ai sensi della LR 20/00, che ne impedisca la redazione quale piano di settore del PTCP vigente. Quest'ultimo infatti, ancorchè redatto ai sensi della LR 6/95, e non della LR 20/00, disciplina la tutela e l'uso del territorio in rapporto al sistema della pianificazione sottordinata.
3. I PRG dei Comuni di Borghi e Sogliano sono dotati di una disciplina per le zone agricole che contempla misure di tutela specifiche per le zone entro sistema collinare e dei crinali.
4. La legge 30/00 attribuisce alle Province l'obbligo di redazione del piano per l'emittenza radiotv, che è attualmente in adozione.

Per quanto riguarda gli elettrodotti, compete alla Provincia la tenuta del Catasto delle reti e degli impianti e l'individuazione dei corridoi di fattibilità: tali compiti sono assolti nell'ambito della redazione del quadro conoscitivo del nuovo PTCP.

La Provincia non ha invece competenze in materia di telefonia mobile e cellulare; queste sono interamente a carico dei Comuni (LR 30/00 art. 8).

**Esito: Non accolta**



**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n. : 08**

Protocollo prov.le nr. : 63659

Protocollo prov.le data : 19/08/04

**Richiedente : RADIO RECORD - RETE ROMAGNA -**

**Indirizzo : VIA D. FELICI, 50/A-B -47038 SANTARCANGELO DI ROM.**

**Tipologia osservazione : Normativa e cartografica**

**Descrizione:**

1. Chiede di evidenziare se quanto segnalato dall'A.C. nella delibera CC 34/04 può comportare modifiche al PPLER riguardo il sito di San Giovanni in Galilea;
2. Contesta la segnalazione contenuta nel PPLER di presunta violazione dei limiti sanitari e la presunta necessità di piano di risanamento;
3. Chiede che il PPLER individui un sito nelle immediate vicinanze di San Giovanni escluso da vincoli.

**Determinazione:**

1. Quanto segnalato nella delibera comunale CC 34/04 era da riferirsi esclusivamente al sito di San Martino in Converseto, adiacente ad una perimetrazione di PRG di sistema insediativo aggregato, ma non di territorio urbanizzato; la segnalazione non ha alcuna interferenza con le decisioni assunte dal PPLER in merito al sito di San Giovanni.
2. Con nota prot. prov.le 65478 del 27.08.2004 ARPA ha segnalato che il sito di San Giovanni in Galilea presenta valori di campo elettrico non superiori, bensì solo prossimi ai limiti di legge, e comunque ancora da verificarsi in contraddittorio con l'Ispettorato Territoriale. Pertanto si sospende ogni determinazione del PPLER circa il presunto superamento, fino a misurazione in contraddittorio dei valori di campo del sito.
3. Circa l'individuazione di un nuovo sito in prossimità di San Giovanni, si rimanda alle determinazioni assunte in merito alla osservazione n. 19, a nome di Radio Record.

**Esito: Parzialmente accolta**



**PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**  
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Allegato alla deliberazione di  
Consiglio Provinciale  
n.28/12311 del 17/02/2005

**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n. : 09**

Protocollo prov.le nr. : 64602

Protocollo prov.le data : 24/08/04

**Richiedente : COMUNE DI SANTA SOFIA**

**Indirizzo : P.ZA MATTEOTTI,1 - 47018 SANTA SOFIA**

**Tipologia osservazione : Cartografica**

**Descrizione:**

Si chiede la conferma del sito di Castelaccio di Corniolino in quanto trattasi di emittente non posizionata su edificio di interesse storico, artistico e monumentale e quindi non subordinato ai vincoli dettati dall'art. 4 - comma 2 - della L.R. 30/00.

**Determinazione:**

Si prende atto della modifica segnalata.

Pertanto il sito viene confermato in quanto non sussiste incompatibilità sotto l'aspetto della LR 30/00 art. 4.

Resta segnalato che il sito ricade nelle pertinenze di edificio storico-testimoniale.

Per l'utilizzo del sito si richiama quanto disposto all'art. 1.7, comma 3 della normativa di PPLER (l'autorizzazione degli impianti è subordinata a preventiva valutazione di compatibilità da parte del Comune interessato riferita all'area di pertinenza catastale dell'immobile).

**Esito: Accolta**



**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n. : 10**

Protocollo prov.le nr. : 64725

Protocollo prov.le data : 24/08/04

**Richiedente : ASSOCIAZIONI COSTITUITE PER LA TUTELA DI INTERESSI**

**Indirizzo : VIA P. MARONCELLI,26 - 47100 FORLÌ'**

**Tipologia osservazione : Osservazione ai contenuti generali del piano**

**Descrizione:**

1. Il richiedente elenca i siti che presentano superamenti di 20 V/mt; 6 V/mt e del 75% di 6 V/mt e richiede alla Provincia di segnalare alla Magistratura tali superamenti;
2. Segnala che è stato dimostrato da studi scientifici che il limite di sicurezza per l'esposizione della popolazione è molto inferiore a quello fissato dal DPCM 8 luglio 2003 e pertanto richiede che - nella predisposizione finale del piano - nessun percettore sensibile risulti esposto ad un valore di campo elettrico ad alta frequenza (da 100 a 300 GHz) superiore a 0.6 V/mt.

**Determinazione:**

1. Le linee guida applicative del DM 381/98 al punto 5 "Competenze e controlli" (riferito all'art. 4, comma 3 del DM 381) stabiliscono che a Regioni e Province competono, in materia di elettrosmog, alcune funzioni, tra cui le attività di controllo e di vigilanza. Tali attività sono svolte da Regioni e Province tramite ARPA, ASL, ISPESL, e dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, mediante gli Ispettorati Territoriali del Ministero. L'art. 17 "Sanzioni" della LR 30/00, come peraltro anche la legge quadro nazionale n. 36/2001, stabiliscono che chiunque - nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente - supera i limiti previsti dalla presente legge è punito con una sanzione amministrativa. La LR 30/00 all'art. 16 "Vigilanza" stabilisce che l'attività di vigilanza e controllo è esercitata dai titolari della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione (Comune) avvalendosi di ARPA e AUSL con le modalità di cui alla L 44/95. La medesima Autorità (il Comune) è anche competente per l'irrogazione e l'introito delle sanzioni di cui all'art. 17.

Tutto ciò premesso si ricorda che questa Amministrazione, per l'esame congiunto di Quadro Conoscitivo (contenente anche l'indicazione dei presunti superamenti), Documento Preliminare e Valsat del PPLER ha indetto la Conferenza di Pianificazione (prevista dall'art. 14 della LR 20/00), alla quale sono stati invitati Regione, Province contermini, Comuni, ARPA, AUSL, ecc. nonché (ai sensi dell'Art. 14, comma 4) le associazioni economiche e sociali.

Il Piano adottato - contenente in allegato l'indicazione dei superamenti presunti (aggiornati all'ultima campagna di misurazione di ARPA), è inoltre stato depositato presso la Provincia, la RER, le province contermini, i Comuni, le Comunità Montane e gli enti di gestione delle aree naturali protette, per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di avvenuta adozione del piano medesimo.

Si ritiene pertanto di avere adempiuto - nell'ambito delle proprie competenze - a quanto stabilito dalle leggi vigenti, affinché i Comuni interessati avviassero il procedimento di accertamento dei presunti superamenti e le eventuali procedure relative alla riduzione in conformità delle emissioni ai sensi di legge (se necessario).

2. La LR 30/00 all'art. 3 comma 1 sancisce che il piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva sia redatto nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al DM 381/98, decreto completato ed integrato - come sancito dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 - dal DPCM 8 luglio 2003, che riporta all'all. B - tab. 2 - i valori di attenzione pari a 6 V/mt di intensità di campo elettrico.

Il piano provinciale è stato pertanto redatto in conformità di tali parametri che, a tutt'oggi, risultano essere i soli parametri vigenti sia a livello nazionale che regionale.

**Esito: Non accolta**



**PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA**  
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Allegato alla deliberazione di  
Consiglio Provinciale  
n.28/12311 del 17/02/2005

**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n.** : 11

Protocollo prov.le nr. : 64750

Protocollo prov.le data : 24/08/04

**Richiedente** : ITALIA NOSTRA VALLATE DELL'USO E DEL RUBICONE

**Indirizzo** :

**Tipologia osservazione** : Cartografica

**Descrizione:**

Poiché il PPLER prevede nella zona del Monte Farneto numerose antenne , si chiede l'urgente inserimento, all'interno del piano regolatore comunale, di un vincolo di tipo paesaggistico che impedisca la localizzazione di tali strutture.

**Determinazione:**

Il nuovo sito di progetto di Monte Farneto non risulta sottoposto a vincoli che impediscano in loco la realizzazione di installazioni per impianti per l'emittenza radiotv.

Poiché tale sito è risultato idoneo sotto l'aspetto radioelettrico in base allo studio propedeutico al PPLER redatto in collaborazione con il Dipartimento di Elettronica, Informatica, Sistemistica dell'Università di Bologna (DEIS) in fase di adozione del piano, esso viene confermato. L'osservazione è da ritenersi pertanto non accolta.

L'utilizzo del sito è comunque subordinato alle condizioni - fissate all'art. 1.8 comma 2 della normativa di PPLER - di mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali , tra le quali è previsto il consorzio obbligato dei gestori su un numero ridotto di sostegni.

**Esito: Non accolta**



**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n.** : 12

**Protocollo prov.le nr.** : 64775

**Protocollo prov.le data** : 24/08/04

**Richiedente** : **Gruppo Consiliare Civica Lista Soglianese**

**Indirizzo** : Municipio - 47030 SOGLIANO AL RUBICONE (FC)

**Tipologia osservazione** : Osservazione ai contenuti generali di PPLER

**Descrizione:**

Il richiedente presenta opposizione generalizzata al PPLER sostenendo che:

1. Non essendo il PRG di Sogliano ed il PTCP adeguati alla LR 20/00, il PPLER non può perseguire gli obiettivi di cui alla L. 20, Art. A-23 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
2. Poiché Comuni e Province non hanno ancora definito - in applicazione dell'art. 9 PTPR - le limitazioni di altezza e forma dei manufatti edilizi atte ad assicurare la tutela del paesaggio nel sistema collinare - il PPLER non può essere adottato;
3. Non sono stati rispettati i tempi di legge per la redazione del piano (6 mesi dell'entrata in vigore della L 30/00);
4. Il PPLER non rispetta il dettato dell'art. 10 LR 20/00 circa la prevenzione e la salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela dell'ambiente.

**Determinazione:**

- 1, 4: Il PPLER è stato redatto nel pieno rispetto della LR 20/00, previa costruzione di un quadro conoscitivo generale, condiviso in sede di Conferenza di Pianificazione. Ciò posto, si ritiene non sussista alcun divieto, ai sensi della LR 20/00, che impedisca la redazione del piano per l'emittenza radiotelevisiva quale piano di settore del PTCP vigente. Quest'ultimo infatti, ancorchè redatto ai sensi della LR 6/95, e non della LR 20/00, disciplina la tutela e l'uso del territorio in rapporto al sistema della pianificazione subordinata. Infine la redazione del piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva rappresenta un obbligo per le Province, in quanto competenza specifica attribuita dalla LR 30/00, art. 3 comma 1.
2. Posto che il PRG del Comune di Sogliano è dotato di una disciplina per le zone agricole che contempla alcune misure di tutela per le zone entro sistema collinare e dei crinali, si sottolinea comunque che il PPLER, in particolare per i siti di progetto e/o di nuova individuazione, prevede all'art. 1.8, comma 2, il rispetto di specifiche misure di mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali.
3. I termini stabiliti dalla LR 20/00 erano ordinatori e non perentori; la pianificazione dell'emittenza ha subito forti ritardi dovuti principalmente al fatto che, non avendo mai avuto la Provincia competenze in materia, è stato necessario redigere - da parte di ARPA un rilievo aggiornato delle coordinate degli impianti.

**Esito: Parzialmente accolta**



**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n. : 13**

Protocollo prov.le nr. : 64787

Protocollo prov.le data : 24/08/04

Richiedente : **ZAMAGNI LOREDANA -**

Indirizzo : VIA SAN PAOLO ALL' USO,28/B-47030 SOGLIANO RUB.

Tipologia osservazione : Cartografica

**Descrizione:**

Esprime parere contrario alla scelta di ubicazione di un nuovo sito sul Monte Farneto per le motivazioni elencate:

- 1) il territorio è soggetto a tutela paesaggistica - ambientale dall'attuale PTCP;
- 2) gli impianti causano notevole impatto ambientale;
- 3) esistono nella zona attività di agriturismo e coltivazioni biologiche;
- 4) le sopracitate attività che hanno un fine sociale, di conoscenza e presidio del territorio, nonché di sviluppo economico di zone agricole, sono surrogate da finanziamenti dello Stato e della Regione Emilia Romagna.

**Determinazione:**

La redazione del piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva (PPLER) rappresenta un obbligo per le Province, in quanto competenza specifica attribuita dalla LR 30/00, art. 3 comma 1.

L'individuazione del sito di progetto è stata effettuata valutando principalmente che - sulla zona interessata - non sussistessero divieti alla localizzazione di impianti per l'emittenza di natura ambientale-paesaggistica.

Attualmente il nuovo sito di progetto di Monte Farneto non risulta sottoposto a vincoli che impediscano in loco la realizzazione di installazioni per impianti per l'emittenza radiotv.

Poiché tale sito è risultato idoneo sotto l'aspetto radioelettrico in base allo studio propedeutico al PPLER redatto in collaborazione con il Dipartimento di Elettronica, Informatica, Sistemistica dell'Università di Bologna (DEIS) in fase di adozione del piano, esso viene confermato. L'osservazione è da ritenersi pertanto non accolta.

L'utilizzo del sito è comunque subordinato alle condizioni - fissate all'art. 1.8 comma 2 della normativa di PPLER - di mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali, tra le quali è previsto il consorzio obbligato dei gestori su un numero ridotto di sostegni.

**Esito: Non accolta**



**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n.** : 14

**Protocollo prov.le nr.** : 64789

**Protocollo prov.le data** : 24/08/04

**Richiedente** : **COMITATO VALLE USO PER LA DIFESA DEL TERRITORIO**

**Indirizzo** : VIA PIETRA DELL'USO, 14 - 47030 SOGLIANO AL RUB.

**Tipologia osservazione** : Osservazione ai contenuti generali di PPLER

**Descrizione:**

Il richiedente presenta opposizione generalizzata al PPLER sostenendo che:

1. Non essendo il PRG di Sogliano ed il PTCP adeguati alla LR 20/00, il PPLER non può perseguire gli obiettivi di cui alla L. 20, Art. A-23 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
2. Poiché Comuni e Province non hanno ancora definito - in applicazione dell'art. 9 PTPR - le limitazioni di altezza e forma dei manufatti edilizi atte ad assicurare la tutela del paesaggio nel sistema collinare - il PPLER non può essere adottato;
3. Non sono stati rispettati i tempi di legge per la redazione del piano (6 mesi dell'entrata in vigore della L 30/00);
4. Il PPLER non rispetta il dettato dell'art. 10 LR 20/00 circa la prevenzione e la salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela dell'ambiente.

**Determinazione:**

1, 4: Il PPLER è stato redatto nel pieno rispetto della LR 20/00, previa costruzione di un quadro conoscitivo generale, condiviso in sede di Conferenza di Pianificazione. Ciò posto, si ritiene non sussista alcun divieto, ai sensi della LR 20/00, che impedisca la redazione del piano per l'emittenza radiotv quale piano di settore del PTCP vigente. Quest'ultimo infatti, ancorchè redatto ai sensi della LR 6/95, e non della LR 20/00, disciplina la tutela e l'uso del territorio in rapporto al sistema della pianificazione subordinata.

Infine la redazione del piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva rappresenta un obbligo per le Province, in quanto competenza specifica attribuita dalla LR 30/00, art. 3 comma 1.

2. Posto che il PRG del Comune di Sogliano è dotato di una disciplina per le zone agricole che contempla alcune misure di tutela per le zone entro sistema collinare e dei crinali, si sottolinea comunque che il PPLER, in particolare per i siti di progetto e/o di nuova individuazione, prevede all'art. 1.8, comma 2, il rispetto di specifiche misure di mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali.

3. I termini stabiliti dalla LR 20/00 erano ordinatori e non perentori; la pianificazione dell'emittenza ha subito forti ritardi dovuti principalmente al fatto che, non avendo mai avuto la Provincia competenze in materia, è stato necessario redigere - in collaborazione con ARPA - un rilievo aggiornato delle coordinate e delle caratteristiche tecniche degli impianti.

**Esito: Non accolta**



**PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA**  
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Allegato alla deliberazione di  
Consiglio Provinciale  
n.28/12311 del 17/02/2005

**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n. : 15**

Protocollo prov.le nr. : 65478

Protocollo prov.le data : 27/08/04

**Richiedente : ARPA - SEZIONE PROV.LE FO-CE**

**Indirizzo : V.LE SALINATORE, 20 - 47100 FORLÌ'**

**Tipologia osservazione : Normativa**

**Descrizione:**

Arpa segnala che:

- 1) a seguito di una prima indagine superficiale la postazione radiofonica in località San Giovanni In Galilea - Borghi - Via Matteotti - presenta valori di campo elettrico prossimi ai limiti consentiti dalla legge;
- 2) la postazione radiofonica Balignano - Longiano - Via Balignano - è costituita da una sola antenna radio o emittente;
- 3) i valori di campo elettrico relativi al superamento presente nel sito Monte Maggio - Bertinoro sono in via di definizione.

**Determinazione:**

1. Si accoglie la segnalazione modificando la tabella B (Valutazione di compatibilità) ;
2. Si accoglie la segnalazione provvedendo alla modifica del Catasto informatizzato;
3. Si accoglie la segnalazione, indicando con specifica nota sulla tab. B che i valori relativi ai siti di Bertinoro sono provvisori ed in corso di definizione.

**Esito: Accolta**



**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n. : 16**

Protocollo prov.le nr. : 65377

Protocollo prov.le data : 26/08/04

**Richiedente : Gruppi Cons.ri AN e Indipendenti - Prov. Fo-Cesena**

**Indirizzo : Piazza Morgagni, 9 - 47100 Forlì**

**Tipologia osservazione : Normativa e cartografica**

**Descrizione:**

I Gruppi Consiliari di Alleanza Nazionale e Indipendenti richiedono lo stralcio del sito individuato a Borghi, in località San Martino in Converseto, per le motivazioni a seguito riassunte:

1. Vicinanza a nuclei abitativi;
2. Impatto ambientale, in quanto il sito affianca la SP 11, classificata come storica e panoramica, vicina ad un luogo di culto e ad un centro di aggregazione della zona;
3. Coltivazione dell'area circostante a vigneti uliveti e frutteti e futura apertura di un agriturismo; inclusione della SP 11 nell'itinerario della strada "Dei vini e dei sapori";
4. Presenza in prossimità del sito di una fonte antica oggetto di restauro da parte del Comune;
5. Recente recupero dei fabbricati esistenti di San Martino in Converseto da parte di giovani coppie.

**Determinazione:**

Il nuovo sito di progetto di San Martino in Converseto nel Comune di Borghi non risulta sottoposto a vincoli di tipo paesaggistico-ambientale o urbanistico che impediscano in loco la realizzazione di installazioni per impianti per l'emittenza radiotv.

Poiché tale sito è risultato idoneo, sotto l'aspetto radioelettrico, per la localizzazione di impianti di emittenza, in base allo studio propedeutico al PPLER redatto in collaborazione con il Dipartimento di Elettronica, Informatica, Sistemistica dell'Università di Bologna (DEIS) in fase di adozione del piano, esso viene confermato. L'osservazione è da ritenersi pertanto non accolta.

L'utilizzo del sito resta comunque subordinato alle condizioni - fissate all'art. 1.8 comma 2 della normativa di PPLER - di mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali, tra le quali è previsto il consorzio obbligato dei gestori su un numero ridotto di sostegni.

**Esito: Non accolta**



**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n.** : 17

**Protocollo prov.le nr.** : 65438

**Protocollo prov.le data** : 27/08/04

**Richiedente** : **COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE**

**Indirizzo** : P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 35-47030 SOGLIANO AL RUB.

**Tipologia osservazione** : Normativa e cartografica

**Descrizione:**

Valutato il PPLER nonché la normativa urbanistica relativa agli impianti di telefonia mobile e fissa per emittenza televisiva ed impianti radar, l'A.C. formula osservazione contro la previsione di ubicazione di un impianto di emittenza radio televisiva in località Monte Farneto di Bagnolo, per le seguenti motivazioni:

- 1) per contrasto con gli obiettivi di salvaguardia del paesaggio , conservazione dei valori ambientali del panorama collinare, tutela della zona;
- 2) attività di successo di agriturismo con conseguente flusso turistico;
- 3) vicinanza di colture biologiche;
- 4) riconoscimento di attività di funzione sociale di conoscenza e presidio del territorio, sviluppo economico di zone agricole supportate anche da finanziamenti dello Stato ed UE.

**Determinazione:**

La redazione del piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva (PPLER) rappresenta un obbligo per le Province, in quanto competenza specifica attribuita dalla LR 30/00, art. 3 comma 1.

L'individuazione del sito di progetto è stata effettuata valutando principalmente che - sulla zona interessata - non sussistessero divieti alla localizzazione di impianti per l'emittenza di natura ambientale-paesaggistica.

Attualmente il nuovo sito di progetto di Monte Farneto non risulta sottoposto a vincoli che impediscano in loco la realizzazione di installazioni per impianti per l'emittenza radiotv. Poiché tale sito è risultato idoneo sotto l'aspetto radioelettrico in base allo studio propedeutico al PPLER redatto in collaborazione con il Dipartimento di Elettronica, Informatica, Sistemistica dell'Università di Bologna (DEIS) in fase di adozione del piano, esso viene confermato.

L'osservazione è da ritenersi pertanto non accolta.

L'utilizzo del sito resta comunque subordinato alle condizioni - fissate all'art. 1.8 comma 2 della normativa di PPLER - di mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali , tra le quali è previsto il consorzio obbligato dei gestori su un numero ridotto di sostegni.

**Esito: Non accolta**



**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n. : 18**

Protocollo prov.le nr. : 73408

Protocollo prov.le data : 28/09/04

**Richiedente : ALFONSO RENZI E GIULIANA VANNI**

**Indirizzo : V.LE CECCARINI, 83 - RICCIONE -**

**Tipologia osservazione : Normativa e cartografica**

**Descrizione:**

I richiedenti, proprietari di due fondi rustici posti in un'estesa zona collinare comprendente il Monte Farneto, nel Comune di Sogliano al Rubicone, nei quali svolgono la propria attività di imprenditori agricoli, chiedono che la Provincia apporti al PPLER le necessarie modifiche affinché il Monte Farneto venga stralciato dall'elenco delle aree destinate a nuovi siti per l'installazione di impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora.

**Determinazione:**

La redazione del piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva (PPLER) rappresenta un obbligo per le Province, in quanto competenza specifica attribuita dalla LR 30/00, art. 3 comma 1.

L'individuazione del sito di progetto è stata effettuata valutando principalmente che - sulla zona interessata - non sussistessero divieti alla localizzazione di impianti per l'emittenza di natura ambientale-paesaggistica.

Attualmente il nuovo sito di progetto di Monte Farneto non risulta sottoposto a vincoli che impediscano in loco la realizzazione di installazioni per impianti per l'emittenza radiotv,.

Poiché tale sito è risultato idoneo sotto l'aspetto radioelettrico in base allo studio propedeutico al PPLER redatto in collaborazione con il Dipartimento di Elettronica, Informatica, Sistemistica dell'Università di Bologna (DEIS) in fase di adozione del piano, esso viene confermato. L'osservazione è da ritenersi pertanto non accolta.

L'utilizzo del sito resta comunque subordinato alle condizioni - fissate all'art. 1.8 comma 2 della normativa di PPLER - di mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali, tra le quali è previsto il consorzio obbligato dei gestori su un numero ridotto di sostegni.

**Esito: Non accolta**



**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n.** : 19

Protocollo prov.le nr. : 75980

Protocollo prov.le data : 06/10/04

**Richiedente** : **RADIO RECORD - Legali Rappresentanti**

**Indirizzo** : Via D. Felici 50a/b - 47038 SANTARCANGELO DI R.

**Tipologia osservazione** : Normativa e cartografica

**Descrizione:**

Il richiedente presenta istanza per l'individuazione di un nuovo sito in prossimità di San Giovanni in Galilea esente da vincoli ambientali e sanitari in sostituzione dell'attuale postazione entro centro storico.

**Determinazione:**

La richiesta non è accoglibile in questa fase della formazione del PPLER in quanto:

- non condivisa da Enti ed Associazioni nella fase istituzionale di presentazione del PPLER (Conferenza di Pianificazione);
- non supportata da idonee valutazioni tecniche che attestino l'idoneità del sito sotto l'aspetto radioelettrico;
- non è stata espletata la necessaria fase partecipativa al procedimento da parte della collettività, assicurata da deposito e sottoposizione ad osservazioni.

Tuttavia il Titolo 4 della Normativa di PPLER dà facoltà ai Comuni ricadenti nel Sistema Collinare e dei Crinali di individuare nuovi siti (esenti da vincoli) senza che tale individuazione costituisca variante al PPLER provinciale.

Si demanda pertanto la procedura di nuova individuazione alla competenza comunale, nel rispetto della normativa di PPLER.

Ciò premesso si segnala a titolo informativo che ad oggi l'ubicazione indicata negli allegati all'osservazione non presenta problemi sulla base dell'analisi vincolistica condotta nel PPLER. Il sito non risulta sottoposto a divieto né ai sensi della L. 30/00 né ai sensi del PTCP. Esso ricade in zona di particolare interesse paesaggistico ambientale e risulterebbe pertanto subordinato alle prescrizioni di cui all'art. 1.8, comma 2 della Normativa di PPLER.

L'individuazione puntuale del sito allegata all'osservazione è stata effettuata sulla cartografia provinciale a scala territoriale, e ricade al di fuori del sistema forestale e boschivo (vedasi stralci dei siti di progetto scala 1: 5000).

Pertanto, qualora si intenda procedere alla nuova individuazione del sito, la perimetrazione di questo a scala comunale dovrà tenere conto della presenza del Sistema Forestale e Boschivo (art. 10 PTCP).

**Esito: Non accolta**



**OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA**

**Osservazione n.** : 20

**Protocollo prov.le nr.** : 89430

**Protocollo prov.le data** : 25/11/04

**Richiedente** : **WWF sez comprensoriale di Cesena - Ivano Togni**

**Indirizzo** : VIA CERVESE 4303 - VILLA CALABRA - 47023 CESENA

**Tipologia osservazione** : Normativa e cartografica

**Descrizione:**

Si richiede lo stralcio del sito di progetto del Monte Farneto entro il Comune di Sogliano al Rubicone per le seguenti motivazioni:

1. Il sito, poiché presenta un'ampia superficie boschiva ed un limitato sviluppo agricolo è diventato negli anni una zona di grande vocazione floro-faunistica. In particolare avvistamenti diretti e dati forniti dal "progetto Atlante" confermano in questa zona la presenza di un ragguardevole contingente di specie ornitiche, tra cui alcune sottoposte a tutela dalla vigente legislazione regionale e nazionale. Grazie ai recenti rimboschimenti ed al processo di rinaturalizzazione nella zona si sono reperite anche specie floristiche rare.
2. Oltre all'impatto ambientale si ritiene che vi possano essere anche impatti indiretti: ad es. la presenza di impianti per l'emittenza può costituire un deterrente per lo sviluppo di iniziative turistiche compatibili con l'ambiente (agriturismo).
3. Inoltre l'apertura dei cantieri produrrebbe un impatto notevole su tutte le specie funistiche, in particolare sui Chiroteri.

**Determinazione:**

Il nuovo sito di progetto di Monte Farneto non risulta sottoposto a vincoli che impediscano in loco la realizzazione di installazioni per impianti per l'emittenza radiotv.

Poiché tale sito è risultato idoneo sotto l'aspetto radioelettrico in base allo studio propedeutico al PPLER redatto in collaborazione con il Dipartimento di Elettronica, Informatica, Sistemistica dell'Università di Bologna (DEIS) in fase di adozione del piano, esso viene confermato. L'osservazione è da ritenersi pertanto non accolta.

L'utilizzo del sito è comunque subordinato alle condizioni - fissate all'art. 1.8 comma 2 della normativa di PPLER - di mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali, tra le quali è previsto il consorzio obbligato dei gestori su un numero ridotto di sostegni.

**Esito: Non accolta**